



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ

BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA

Francesca Gerosa

Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano

Auditorium San Fedele – Milano, 26 gennaio 2015



STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO

Riferimenti normativi:

- Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) Commi da 12 a 15
- Circolari Agenzia Entrate 8/E 9/E 22/E

Bonus 80 Euro – presupposti

1. Possesso di reddito di lavoro dipendente (art 49 comma 1 TUIR) o assimilato (ART 50 comma TUIR);
2. Imposta lorda, determinata su detti redditi, maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante in base al comma 1 art 13 TUIR
3. Possesso di un reddito complessivo non superiore a € 26.000

Bonus 80 Euro – credito spettante

Il credito, rapportato al periodo di lavoro, è pari a € 960 se il reddito complessivo non è superiore a € 24.000.

Se il reddito complessivo è superiore a € 24.000 ma non a € 26.000, il credito di € 960 spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 2.000.

Reddito	Credito
$X < 8.145,40$	Non spetta
$8.145,40 < X < 24.000$	€ 960
$24.000 < X < 26.000$	€ 960 x $\frac{(26.000 - \text{reddito totale})}{2.000}$
$X > 26.000$	Non spetta

Bonus 80 Euro – Obbligo del sostituto di imposta

Riconoscimento del credito eventualmente spettante “in via automatica”.



Recupero in compensazione di cui art 17 D Lgs 241/1997 delle somme erogate ai lavoratori.

Bonus 80 Euro – Credito non spettante

I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta,

sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d'imposta un credito in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

Bonus 80 Euro – formazione reddito

“non concorre alla formazione del reddito”



Non è imponibile Irpef e addizionali



BONUS BEBE'

Riferimenti normativi:

- Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) Commi da 125 a 129
- In attesa del Decreto attuativo

Bonus bebè – requisiti

- mamme che partoriranno uno più bimbi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 o che adotteranno un bimbo in questo arco di tempo.
- avere un valore Isee inferiore ai 25.000 euro all'anno (determinato con le nuove istruzioni, profondamente diverse rispetto al passato)

Bonus bebè – requisiti

La domanda bonus bebè 2015 all'INPS ai fini di riconoscimento delle 80 euro mensili, ovvero, un assegno di 960,00 euro all'anno, può essere presentata dalle neo mamme o mamme adottive:

- Cittadine Italiane
- Cittadine di uno Stato membro dell'Unione Europea.
- Cittadine Extracomunitarie munite di regolare permesso di soggiorno.

Bonus bebè – ammontare del bonus

Isee familiare
< € 7.000

• €160

€ 7.000 < Isee
familiare < € 25.000

• €80

Isee familiare
> € 25.000

• Non spetta

Bonus bebè – come richiederlo

La domanda deve essere inviata telematicamente all'Inps dalla propria pagine personale (nel caso in cui si posseda il Pin) o in alternativa chiedendo assistenza ad un Caf o ad un patronato.



TFR IN BUSTA PAGA

Riferimenti normativi:

- Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) Commi da 26 a 34
- In attesa di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Tfr in busta paga

Il comma 26 dell'articolo 1 della L 190/2014 prevede, in via sperimentale per il periodo 1 marzo 2015 – 30 giugno 2018, la possibilità per il lavoratore del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro la liquidazione mensile in busta paga del Tfr maturato ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile.



Il vecchio Tfr si trasforma in un'integrazione della retribuzione, esclusa dall'obbligo contributivo (così come era escluso il Tfr), ed assoggetta a tassazione ordinaria, in quanto mera retribuzione periodicamente erogata e quindi disciplinata dall'articolo 51 del Tuir.

Tfr in busta paga – soggetti interessati

Dal lato del lavoratore → tutti i dipendenti del settore **privato** con almeno **6 mesi** di anzianità alla data di entrata in vigore della norma (1° gennaio 2015) con apposita richiesta, la scelta non può essere modificata fino al 30/06/2018.

Dal lato del datore di lavoro → l'obbligo di monetizzazione riguarda tutti privati, esclusi i domestici e gli agricoli e quelli sottoposti a procedure concorsuali o considerati in crisi ex articolo 4 della legge 297/1982

Tfr in busta paga – opzioni

1. mantenere Tfr in azienda da erogarsi al momento della cessazione del rapporto di lavoro
2. destinazione ad una forma pensionistica complementare al fine di ottenere un futuro trattamento pensionistico che vada ad integrare quello obbligatorio pubblico.
3. Liquidazione mensile in busta paga

Tfr in busta paga – conflitto con Dlgs 252/2005

Superato il Dlgs 252/2005



prevedeva che la scelta in favore del trasferimento al fondo pensione non era revocabile, se non in caso di totale riscatto della posizione pensionistica.


Tfr in busta paga – effetti sui dipendenti

- ✓ Incremento del netto in busta paga
- ✓ Mancanza di risparmio forzato
- ✓ Maggiore prelievo fiscale, con l'aumentare dei redditi posseduti soprattutto se il reddito si avvicina al limite dello scaglione per la maggiorazione dell'aliquota (aliquota marginale e addizionali).
- ✓ Le somme corrisposte non incideranno sulla fruizione dell'eventuale bonus da 80 euro introdotto dal governo Renzi, mentre l'incremento di reddito rileverà per tutte le altre agevolazioni e per le detrazioni.

Tfr in busta paga – effetti sul datore di lavoro

- ✓ Gestire nuovamente le scelte dei dipendenti
- ✓ Nessuna differenza per aziende con più di 50 dipendenti che dovevano già versare il Tfr mensilmente al Fondo Tesoreria Inps.
- ✓ Possibili problemi finanziari per le aziende con meno di 50 dipendenti che potevano accantonare in azienda il Tfr ed era un importante strumento di autofinanziamento.

Tfr in busta paga – aziende con meno di 50 dipendenti



Tfr in busta paga – aziende con meno di 50 dipendenti che ricorrono al finanziamento

Legge di Stabilità, ai datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che scelgono di far finanziare alla banca convenzionata l'anticipo del TFR "non si applicano le disposizioni di cui al predetto articolo 10, commi 1 e 3» del Dlgs 252/2005"

Tfr in busta paga – aziende con meno di 50 dipendenti che ricorrono al finanziamento

Esempio:

Retribuzione mese di marzo pagata il 31/03/2015

Uniemens da inviare entro 30/04/2015

Inps deve certificare il Tfr maturato in relazione **all'imponibile contributivo** dichiarati per ciascun lavoratore

In base alla certificazione il datore di lavoro deve richiedere il finanziamento a banca aderente